

Criteria per l'individuazione degli alunni BES e per la determinazione delle relative azioni da parte della scuola

L'Istituto considera BES tutti coloro che necessitano di un percorso personalizzato (obiettivi minimi, strumenti dispensativi e compensativi, metodologie didattiche inclusive...) indipendentemente dalla presenza di certificazioni provenienti dai servizi socio-sanitari e/o neuropsichiatrici. Non per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali sarà necessario predisporre un PDP: il consiglio di classe (o team) può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza, sulla base di precisi criteri.

Sono Considerati alunni con Bisogni educativi speciali	Per questi alunni si predispone
1) Alunni certificati ¹ ai sensi della L.104 e della L.170;	Per questi alunni si predispone il PEI e PDP sulla base della normativa vigente e del modello deliberato dal collegio docenti di questo istituto;
2) Alunni con svantaggio socio - culturale e/o economico;	Sarà facoltà del singolo consiglio di classe decidere se formalizzare il percorso personalizzato con un PDP o se individuare ed annotare eventuali interventi (es. strumenti dispensativi e compensativi, obiettivi minimi in talune discipline...) nel verbale del consiglio. Per l'individuazione di questi alunni si predispone apposita scheda di rilevazione
3) Alunni con diagnosi ² di disturbo non certificabile ma con fondamento clinico (es. disturbo del linguaggio, disturbo dell'attenzione, ritardo maturativo, disturbo emotivo e del comportamento, disturbo cognitivo limite...);	Per questi alunni verrà predisposto un PDP (simile a quello utilizzato per gli alunni DSA), adattato alle esigenze individuate in sede di consiglio di classe.
4) Alunni che presentano difficoltà di apprendimento non diagnosticate a livello clinico;	(come al punto 2)
5) Alunni che necessitano di apprendere la lingua italiana in quanto neo arrivati ovvero che non hanno ancora raggiunto un livello di conoscenza B1 della lingua italiana in base all'età evolutiva (secondo il QCE);	Per questi alunni si fa riferimento al protocollo deliberato dal collegio docenti e tuttora in vigore presso il nostro istituto. Per il piano personalizzato verrà utilizzato il format già in uso presso l'IC. Si ribadisce che le singole programmazioni disciplinari dovranno essere adattate (in termini di contenuti e abilità) al grado di conoscenza della lingua italiana raggiunto dal singolo alunno. Per l'individuazione di questi alunni si predispone

	apposita scheda di rilevazione.
6) Alunni che necessitano di potenziare i livelli di apprendimento in quanto dotati di capacità eccellenti.	All'interno del consiglio di classe, si dovranno concordare percorsi, progetti o attività che mirino a potenziare le singole eccellenze.

1 Per "certificazione" si intende un documento con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge- nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. 2 Per "diagnosi" si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170) rilasciano "certificazioni" per alunni con disabilità e con DSA. Per i disturbi e altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di "diagnosi".